

Cesarina Casanova

LA GIUSTIZIA AI CONFINI:  
IL TORRONE E LE COMUNITÀ DELLA MONTAGNA BOLOGNESE

Sommario: 1. Capugnano e dintorni. 2. Voci che circolano per le montagne

1. Capugnano e dintorni

Dalle carte del Torrone, che ho spogliato per campionature abbastanza vaste, emerge come nei confronti delle comunità della montagna il controllo dei reati con interventi anche duri del tribunale del Torrone si intensificò negli anni Settanta del Seicento, portando ad un graduale abbandono delle pratiche più violente. Tale controllo veniva esercitato attraverso le reti dei massari che ogni centro del contado eleggeva annualmente e che tra i propri compiti avevano quello di raccogliere le denunce dei compaesani e di portarle in città, agli uffici del tribunale criminale. Qui l'uditore, che amministrava la giustizia per conto del cardinal legato, suo superiore e rappresentante del potere pontificio, decideva per quali denunce procedere, sulla base di indizi abbastanza solidi da suggerire l'invio *in loco* di una cavalcata. Questa consisteva nel disporre il trasferimento di uno dei sottuditori del Torrone e di un notaio o, nei casi meno gravi, del solo notaio, sul luogo del delitto, per accertare le circostanze del reato, interrogare le vittime se ancora in vita, individuare testimoni informati sui fatti. Queste cavalcate erano di solito aborrite dai contadini perché il loro costo era a carico dell'indiziato o degli indiziati ma, in mancanza di essi o quando essi erano privi di mezzi, gravava sulla collettività. Se venivano raccolte sufficienti prove di colpevolezza il processo si spostava a Bologna e veniva valutato dall'uditore del tribunale, il giudice al quale era affidata la conduzione dei processi e la loro conclusione con una sentenza; qui venivano convocati e interrogati nuovamente i testimoni e veniva carcerato l'indiziato - nel caso piuttosto raro che non si fosse dato alla macchia.

Le montagne, per la loro vicinanza al confine con la Toscana e la facilità con la quale ci si poteva nascondere, erano un ricettacolo di malviventi. Così, il 12 agosto 1671 il massaro di Granaglione denunciò il rinvenimento del cadavere di Annibale Agostini, bandito per quattro omicidi e vari ferimenti, come se si trattasse di un incidente prevedibile<sup>1</sup>. Soprattutto, sul totale dei

---

<sup>1</sup> ASB, *Torrone*, vol. 6947, fasc. 6.

reati perseguiti, in maggioranza erano i fatti di sangue, le lesioni o gli atti intimidatori: in 21 casi sono uccisioni e in 24 aggressioni con archibugi o armi da taglio. In una di esse troviamo protagonista anche una donna, Lucrezia Casanova di Bombiana, moglie di Antonio Ricci, che con i figli Giovanni, Andrea, Lorenzo, Vittorio e Giuseppe era andata armata su un terreno del marchese Giovanni Nicolò Tanari dove avevano segato il fieno e tagliato alcuni gelsi per rappresaglia contro l'affittuario del marchese<sup>2</sup>. A Monzuno il 25 gennaio 1671 gli sbirri avevano saputo che era in corso una festa da ballo nella casa di Domenico Gnudi. Tali raduni erano perseguiti perché gli uomini vi si recavano immancabilmente con i loro archibugi e pistole; spesso fra i giovani che si contendevano le donne nascevano dispute che sfociavano nel sangue. Gli sbirri si erano appostati e avevano sparato rispondendo al fuoco dei montanari e uccidendo tre uomini. Stefano Pancaldi, uno sbirro che era riuscito ad entrare nella casa, era stato ucciso ed erano rimasti feriti quattro suoi compagni<sup>3</sup>.

Non è inconsueto trovare nei processi affermazioni di testimoni che confermavano la diffusione di comportamenti violenti da parte dei notabili dei villaggi. Il 23 ottobre 1670 fu sporta al massaro di Campeggio una denuncia di Giacomo Prosperi contro Cesare Marchini da Scaricalasino, Antonio Paolini e Pietro Mascarini da Monghidoro che venne consegnata in Torrone solo il 20 gennaio *per tener in casa quotidianamente Giuliano, Danielle e Lorenzo Mascari e altri banditi capitali per ammazzar esso Giacomo e sua famiglia essendosi essi dichiarati di volerlo fare... e detti banditi caminano quotidianamente per il Bolognese... e si fanno i padroni di quel paese*<sup>4</sup>. Vicende come queste non sono rare nelle carte del Torrone e documentano come i maggiorenti locali si contendessero beni, onore e prestigio con le armi mentre gli uditori e i legati cercavano di ridurre questi conflitti presentandosi, più che come giudici inflessibili, come arbitri e pacificatori<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> ASB, Torrone, vol. 6951, fasc. 5.

<sup>3</sup> ASB, Torrone, vol. 6960, fasc. 1.

<sup>4</sup> ASB, Torrone, vol. 6965, fasc. 7.

<sup>5</sup> La prospettiva *negoziale* nello studio della pratica processuale ha avuto spazio nei libri curati da J. Bossy, *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983 e da B. Garnot, *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, Dijon 1996; più recenti, dello stesso, si vedano *Crime et Justice aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris 2000 e *Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d'Ancien Régime*, in «Crime, Histoire & Sociétés-Crime, History & Society», vol. 4, 2000, 1, pp. 103-120. La discussione è stata ripresa in Italia da O. Niccoli, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi storici», 40 (1999), pp.219-261 e nel volume *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna-Berlin 2001, di cui si vedano in particolare M. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali* e M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*. Si veda infine, ancora di O. Niccoli, il recente *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, 2007, in particolare alle pp. 25-123.

Le sentenze sono il frutto della valutazione di molti elementi: non tutti gli omicidi venivano puniti con la morte, anzi in non pochi casi il procedimento veniva cancellato prima di arrivare a sentenza se la parte lesa era disposta a perdonare le offese, mentre in altri casi si procedeva severamente anche per tentato omicidio. Delle condanne a morte molte venivano condonate da una grazia, onerosa o liberale, che permetteva, dopo un periodo di latitanza spesso breve, il ritorno palese nella comunità. I contumaci, infatti, spesso continuavano ad abitare nelle loro case, con la complicità dei familiari e spesso anche dei paesani. Bartolomeo Gualandi, bandito capitale, frequentava di continuo Gaggio, la sua comunità, e la moglie. Proprio mentre stava con lei uno sbirro lo aveva sorpreso e non era stato abbastanza veloce ad afferrare la pistola.

Qualsiasi discorso sulla giustizia criminale in antico regime non può non tenere conto della frequenza con la quale venivano concesse le grazie, cancellando o mitigando le condanne, quando la sentenza era stata pronunciata, o interrompendo la procedura prima che si arrivasse alla decisione del giudice, per composizione delle parti o perché l'uditore giudicava il reato irrilevante (*stante qualitate facti*) o perché gli sembrava che la persona accusata non meritasse di essere perseguita - o perché miserabile o, all'opposto, perché altolocata - o per entrambe le ragioni (*stante qualitate facti et personae*). Analogamente non arrivavano a sentenza i processi nei quali l'insufficienza degli indizi raccolti contro il presunto reo induceva il giudice a liberarlo dietro fideiussione, in genere *de se representandum ad nutum*, oppure *de non offendendo* l'accusatore o chi aveva testimoniato per incriminarlo. La somma fissata in questi casi dal giudice era quasi sempre apparentemente proibitiva per la maggior parte dei personaggi che venivano ospitati nelle stanze del Torrione, 100 o 200 lire o addirittura 100 scudi, ma chi aveva appoggi e amicizie nelle sfere sociali più elevate riusciva lo stesso a trovare chi si prestasse a garantire per loro, commercianti, mercanti e anche gentiluomini forniti di denaro e di credito.

Oltre questi casi, per i quali non si può propriamente parlare di grazia ma solo della constatazione, da parte del giudice, che un contenzioso si era ricomposto, una pace era stata concessa, un delitto non era provato da indizi abbastanza solidi per applicare la pena prevista dai bandi per un determinato reato, era frequentemente eseguito un atto di sospensione del giudizio mediante il quale si sceglieva comunque di infliggere una sanzione di compromesso - non corporale né pecuniaria - ingiungendo al sospetto l'allontanamento dalla città in quanto persona comunque indesiderata, pena, in caso di contravvenzione, di una condanna successiva (alla galera per un numero variabile di anni ma a volte anche a morte).

In senso proprio, la grazia veniva concessa previa pacificazione delle parti e veniva preparata da un reticolo di protettori che facevano da intermediari fra il condannato – o l'esule o il carcerato in attesa della fine del processo – e il legato che doveva decidere se e quando sottoscriverla. Quasi sempre si trattava di grazie onerose: nella trattativa veniva infatti stabilito anche l'ammontare della cifra che il graziato avrebbe dovuto pagare. Solo raramente si tratta di grazie liberali, cioè gratuite, ma lo erano fino a un certo punto perché occorreva pagare alla cancelleria del legato alcuni diritti fissi, la stesura del memoriale allo scrivano, l'obolo fissato alla fabbriceria di S. Petronio: così anche le grazie liberali potevano finire per costare 40, 50 o anche 60 lire.

Ad ogni condanna a morte messa in esecuzione corrispondeva l'esercizio di un'altra forma di grazia: infatti i bargelli che avevano proceduto alla cattura del bandito potevano chiedere al legato e all'uditore la nomina di un altro condannato contumace per un reato della stessa gravità e sanzionato con la stessa pena. La nomina avveniva poi tramite trattative con lo stesso bargello da parte dei latitanti il quale certamente sceglieva tra essi chi aveva più protettori e offriva più denaro. Purtroppo si sa con certezza che tali transazioni avvenivano a pagamento ma nei fascicoli processuali non rimane traccia del costo che comportava questo tipo di grazia. Gratuita era invece la grazia che poteva essere elargita annualmente per privilegio dai confortatori in occasione della festa di S. Giovanni Decollato (24 giugno).

Nel 1672 proprio a Capugnano si verificò un delitto efferato che ebbe come mandanti due membri del clero, i fratelli Palmerini, e come esecutore il figlio di uno di loro (a conferma di come, nelle comunità più remote, anche i comportamenti degli ecclesiastici fossero tutt'altro che disciplinati). Il delitto, di cui fu vittima un altro sacerdote, di cui i primi due erano rivali nella celebrazione delle funzioni sacre e nella catechizzazione dei fedeli, per quanto efferato, non venne perseguito: il giovane Palmerini e un altro sicario, Lancialino Lancioni, si dettero alla macchia e il foro laico non ebbe mandato di procedere contro i due ecclesiastici istigatori dell'omicidio, come pure in altri casi era stato possibile<sup>6</sup>.

In anni successivi i reati, nella stessa Capugnano, sembrano non riguardare più tanto la sfera delle passioni – con omicidi e ferimenti per odio o per rivalità in amore – quanto quella delle relazioni intercomunitarie e intercettuali per l'uso delle risorse collettive, in particolare dei boschi e dei pascoli. Un esempio di questo tipo di conflittualità si riscontra comunque già nel 1671. Il 10 agosto il massaro di Granaglione denunciò che Antonio Molini

---

<sup>6</sup> ASB, Torrone, vol. 6974/1, 79, fasc. *Super homicidio appensate cum archibusiatis in personam reverendi Gabrieli Santolini*.

con altri tre compagni con ordine della guardia e di altre persone della comunità di Capugnano hanno fatto una carbonara di 20 some in circa nelle macchie di detto comune di Capugnano e così il sudetto giorno il massaro della sudetta comunità andò con nonanta persone in circa e li spianorno la carbonara e tolsero un archibugio ad un compagno del sudetto Antonio Molini e li ferri da lavorare e cioè zappe, pala et accette e così si ne furno doi che scappavano e loro se li misero dietro e non li potendo giungere gli sparorno dietro un'archibugiata senza haverli offeso niente.

Fu ordinata la cavalcata nel corso della quale venne interrogato a Gragnagione all'osteria delle Cavanne Antonio Molini il quale confermò che gli uomini di Capugnano avevano sparato contro di lui e dei suoi compagni e distrutta la carbonaia, provocando un danno di 30 scudi, nonostante la guardia campestre avesse dato loro la licenza e sorvegliasse che non facessero danno, cioè usassero solo legna secca. La cavalcata si spostò poi nell'osteria di Capugnano. Era del tutto consueto che le osterie ospitassero le corti itineranti del tribunale cittadino. Qui fu interrogato tra gli altri Antonio Giacomelli il quale disse di essere *uomo di questo commune che fo' la guardia deputato a quest'effetto di questa comunità essendo salariato di 30 lire l'anno Io in questo officio della guardia devo guardare alle facete [faggete] e boschi che non siano tagliati né fatto danno con le bestie et nelli campi et a tal effetto sono deputato*. Per lasciare Molini e gli altri a tagliar legna per la carbonaia Giacomelli confermò che aveva chiesto il consenso *a tre o quattro de principali di questa comunità* e che aveva constatato che non erano stati fatti danni ma il massaro aveva lo stesso guidato gli uomini della comunità a spianare la carbonaia. La sua testimonianza fu contraddetta dal massaro che definì i carbonai "forestieri" (Molini è della villa di Cavanna, una delle comunità più vicine a Capugnano). Il massaro disse di aver constatato i danni e di aver *convocato l'huomini a suono di campana havendo prima l'arringho intimito... che si dovesse andare a demollire detta carbonara* e che i carbonai si erano appostati dietro agli alberi per fare resistenza. Aggiunse poi che erano andati a demolire un capanno di falegname ai confini con la Toscana che danneggiava le faggete. La lite si concluse con la riconciliazione fra i rappresentanti delle due comunità<sup>7</sup>.

Un altro esempio simile di conflittualità per il controllo dei beni collettivi si verificò nel 1750, poco dopo che l'assunteria di governo senatoria aveva proibito con un bando del 7 giugno che venissero tagliati alberi e venduta legna di una faggeta della comunità ai confini con lo stato di Firenze perché gli alberi riparavano dai venti e purificavano l'aria. Questa volta erano in gioco interessi dei membri del ceto cittadino, anche ai vertici della gerarchia sociale. Il 28 settembre fu infatti interrogato il procuratore del marchese senatore

---

<sup>7</sup> ASB, Torrone, vol. 6987, fasc.9, senza titolo.

Luigi Albergati (i membri del suo ceto raramente si presentavano di persona in tribunale), dottore Bartolomeo Landi, il quale denunciò a nome di Albergati danni ai raccolti provocati dal disboscamento e dai venti nella sua tenuta di Gaggio. Il 30 settembre presentò una denuncia anche Luca Giardini, maestro di casa del marchese senatore Giovanni Nicolò Tanari. Queste denunce sono corredate dalla testimonianza di contadini proprietari di Capugnano, un'élite i cui interessi erano omogenei a quelli dell'aristocrazia bolognese: Piacente Piacenti, di 56 anni, che denunciò beni per 25.000 lire, Alessandro Pozzi, 50 anni, proprietario di terreni per lire 10.000, Francesco Picchioni, 37 anni, più modesto con la sua valutazione di lire 2000; testimoniarono anche Domenico Biagi di Belvedere, di 56 anni, proprietario per 6000 lire e Giovanni Maria Guzzini di Monte Acuto, di 42 anni, (che non specificò l'entità dei suoi beni in quanto figlio di famiglia; come tale la proprietà era intestata al padre, che non testimoniò); il notaio Lolli registrò ancora le dichiarazioni di Giovanni Gioannelli, di Monte Acuto, di 52 anni (lire 5000) e di Domenico Gioannelli, anche lui di Monte Acuto, di 55 anni (lire 4000). Tutte queste testimonianze furono sporte contro gli uomini del comune di Capugnano. Due di loro, Andrea Negreti e Pellegrino Fabri, vennero arrestati e successivamente scarcerati il 30 ottobre, con fideiussione di non allontanarsi dalla città, pena 500 scudi, cioè 2500 lire (una cifra enorme, e non solo per un montanaro, che superava la valutazione delle proprietà di alcuni compaesani). Alla vigilia di Natale, il 24 dicembre Negreti e Fabri furono assolti in considerazione anche della rinuncia alla querela dei senatori<sup>8</sup>.

## 2. Voci che circolano per le montagne

Tra i Minelli e gli Zanotti di Stanco e Tavernola, una comunità vicina sia al feudo di Porretta che a quello di Castiglione, non correva buon sangue. Marsilio Minelli il 4 giugno 1743 aveva querelato Ludovico e Tomaso Zanotti *per havere insultato con bastone e poi dato un calcio al figliolo di detto Marsilio, chiamato Matteo, perché lo trovò a cogliere una sporta di foglia da bigati nel loro*; il piccolo Matteo era dunque stato sorpreso a rubare uno dei prodotti più preziosi dei campi, quella foglia di gelso con la quale si allevavano i "bigatti", cioè i bachi da seta con i quali si riforniva quella che era ancora la più importante attività manifatturiera di Bologna, anche se già in crisi da un decennio. Venti giorni dopo Minelli querelò di nuovo Giovanni Ludovico Zanotti e un altro suo fratello, Giovanni Domenico, *perché passando per li campi di detto querelante furono sgridati dalla moglie per nome Maria, li querelati l'ingiuriarono*.

---

<sup>8</sup> ASB, Torrone, vol. 8128/3, fasc. 23, *Super incisione et venditione arborum*.

Il 26 giugno 1743 Giovanni Domenico e Giovanni Ludovico erano *corsi dietro con una zappa per ciascheduno per dare a Marsiglio Minelli*.

Neppure un anno dopo avvenne un episodio apparentemente non collegato a questi, che vide coinvolto Giovanni Ludovico Zanotti il quale, il 29 aprile 1744, uccise il sergente Francesco Fiorini, con un colpo di zappa. Fiorini, un uomo di circa 50 anni, era il padrone del podere che gli Zanotti coltivavano con contratto di mezzadria. Della vittima non sappiamo molto di più, nemmeno se come sergente delle milizie territoriali abbia avuto qualche ruolo nel presidiare il contado impedendo razzie e ruberie. D'altra parte, il movente dell'omicidio sembrava essere l'indebitamento di Zanotti con il padrone, come disse la stessa moglie di Giovanni Ludovico. A questa prima testimonianza si aggiunse quella di Caterina Tonelli, una ragazza che aveva assistito al diverbio e poi all'uccisione. Caterina affermò che era voce corrente che Fiorini fosse stato ammazzato perché non aveva voluto consegnare al suo mezzadro l'orzo per la semina perché non lo rubasse per mangiare ma lo aveva personalmente sparso sui solchi arati del campo. Vennero ascoltati altri testimoni. Nessuno però, oltre a Caterina, aveva assistito al delitto.

Un mese e mezzo più tardi, il 15 luglio, gli sbirri di campagna, battendo il confine con la Toscana, catturarono Zanotti che spontaneamente raccontò di aver ucciso Fiorini per conto di Marsilio Minelli, che venne arrestato. Giovanni Ludovico Zanotti disse al sottuditore Almerighi che Fiorini era in lite con Minelli per un pezzo di bosco e castagneto e che *vi passava un'inimicitia ben grande*. Zanotti sosteneva che Minelli gli aveva promesso 300 lire e l'impunità perché ammazzasse Fiorini: *Ti manterrò fuori con i miei quatrini per fino che potrai aggiustarti, che mi basterà l'animo d'aggiustarti ben presto*. Zanotti doveva andare oltre confine, in attesa che il preteso mandante sistemasse rapidamente le cose con la giustizia. Quando aveva ucciso Fiorini, Zanotti aveva chiesto subito a Minelli il denaro per mantenersi durante la latitanza; questi gli aveva detto di andare nel feudo di Castiglione dove glielo avrebbe portato, ma poi, senza avergli dato nulla, aveva contribuito alla sua cattura, attirandolo entro i confini della Legazione. Zanotti disse poi che le chiacchiere diffuse in paese che il suo *caro padrone* non gli volesse prestare da mangiare erano false e che invece era stato istigato a uccidere da Minelli.

La gente, e gli sbirri a raccoglierle. Il 18 luglio fu riferito ad Antonio Almerighi che dopo le prime settimane si andava dicendo che il delitto era stato compiuto per mandato. Caterina, la vedova di Fiorini, interrogata, negò che le mormorazioni avessero fondamento e liquidò l'ipotesi dell'omicidio per mandato come un passaparola malevolo tra paesani. In seguito, Antonia e suo marito, Pietro Antonio Ferranti, dissero che la madre di Giovanni Ludovico gli aveva fatto avere una lettera in cui lo pregava di chiedere a

Marsilio Minelli i soldi promessi per uccidere Fiorini, ma Ferranti, per non immischiarsi in una vicenda losca, avrebbe bruciato la lettera e si sarebbe rifiutato di fare da intermediario fra Marsili e Zanotti, facendo sparire, se mai era esistita, l'unica prova che avrebbe potuto essere decisiva.

Non mancarono però elementi a sostegno della voce che voleva Minelli mandante del delitto, e comunque un cattivo soggetto, forse anche perché non originario di Stanco e Tavernola, ma di Carviano, e quindi "forestiero" rispetto agli abitanti della comunità, un forestiero che aveva comprato terra da paesani poveri e indebitati e che si era inserito di prepotenza nei rapporti con i proprietari locali. Non aveva buon nome nemmeno a Cavriano: Camillo Fanelli, contadino possidente, disse di lui che era *huomo inquieto per il paese, litigioso per i confini e perché il suo l'aveva in confine col mio, per liberarmi dalle molestie et inquietudini mi convenne fare seco permuta, anche svantaggiosa pure assai e riceuti li detti suoi effetti a me confinanti et a lui assegnai quelli che avevo in detto comune di Stanco e se lei s'informasse con sentire tutto il comune di Carviano sentirebbe ch'egli è un huomo vendicativo et ha un fratello per nome Nicolò che dieci anni fa circa fu condannato in galera per ladro che lo liberai io con improntare i quatrini che mi furono poi doppo restituiti.*

Girolamo Domenichini, che faceva il facchino a Bologna, parlò di liti di confine tra Fiorini e Minelli, il quale aveva cominciato a istigare Domenichini perché avesse *strapazzato almeno di parole detto Fiorini spingendomi verso di lui perché mi attaccassi seco ed io per attaccarmi me gli accostai e gli dissi 'sergente cataplasma [importuno]' perché tutto il giorno mi mandava delle citationi ma esso mi rispose che stessi quieto e non l'offendessi perché mi avrebbe querelato.* Secondo Sabbatino de Luca, messo di Carviano, che portava citazioni civili e criminali, Minelli era *un uomo lupo, cioè di poche parole, che non guarda in faccia alla gente et in Carviano ha trovato da dire con molte persone e da che lo conosco è sempre stato un huomo inquieto.*

Giuseppe Morganti di Monte Piano, feudo dei Bardi di Vernio, nel territorio del granducato di Toscana, capitato a Vergato per la solita fiera annuale del bestiame che durava due giorni, proprietario terriero e commerciante di bovini, disse che Zanotti si era rifugiato nel feudo e che lui l'aveva preso a zappare la terra. Dell'omicidio si era però risaputo anche oltre confine, come si era risaputo che prima l'omicida stava a Castiglione, a quattro miglia da Monte Piano. Morganti, quando la notizia era giunta fino a lui, aveva finto di non sapere nulla e si era fatto dire perché non stava al suo paese. Giovanni Ludovico gli aveva detto dell'omicidio su commissione e che non era stato pagato dal mandante. Morganti allora lo aveva mandato al vicario di Vernio che esercitava la giurisdizione per conto dei Bardi, perché confessasse il suo delitto e presentasse supplica ai feudatari. I conti Bardi però non gli avevano

concesso la grazia, considerandolo un indesiderabile, pur non processandolo, in quanto il reato era stato commesso in un'altra giurisdizione. In seguito Morganti lo aveva raccomandato a un pastore del feudo, Francesco Tarboni, che aveva terreni oltre il confine, sul fiorentino, dove Zanotti andò a pascolare il bestiame e a zappare. Morganti sapeva che Zanotti aveva fatto scrivere una lettera per far chiedere a Minelli del denaro, quella che sarebbe arrivata ai coniugi Ferranti e poi distrutta, nella quale si diceva tra l'altro che se non fosse stato pagato voleva anche *fare scrivere una lettera d'avviso alla giustizia di Bologna e raccontarle tutto il detto fatto come stava e che la lettera sudetta gliel'aveva scritta un giovinotto del bolognese che stava per garzone sul fiorentino.*

Minelli non ci pensò neppure a dare soldi a Zanotti e questi aveva effettivamente fatto arrivare al tribunale criminale una lettera diretta al *capo notaro della giustizia di Bologna*, datata 29 maggio 1744. *Io Lodovico Giannotti gli fo' consapevole come avendo fatto il delitto di avere amazzato Francesco Fiorini col consenso di Giovan Battista Fiorini suo parente e Marsilio Minelli ambe due mi stiedero tanto attorno insino che io ebbi fatto il detto omicidio con promettermi di darmi bona moneta e adesso che io sono fora di stato non mi [h]anno voluto mandare niente e però ne avviso a lei acciò ne faccia bona giustizia che loro sono stati quelli che mi [h]anno fatto fare un tal delitto e se loro negassero io sarò sempre a mantenerlo e li avviso ancora come i detti che mi hanno fatto fare il delitto [a] Stanco [e] Tavern[ol]a che [h]anno delle possessioni in detto loco ed io pure sono del medesimo paese ed io Pavolo Polverini affermo come avendo io scritto detta lettera col consenso di detto Lodovico e avendomi confessato il tutto fatto come sta.* Le accuse di Zanotti sembrarono confermate da Caterina, la vedova del sergente Fiorini, che il 24 luglio presentò la documentazione della lite civile che verteva fra il marito e Minelli.

Circa un mese prima, il 26 giugno, il sottuditore Almerighi aveva interrogato Marsilio Minelli, carcerato da quindici giorni, il quale disse di essere contadino proprietario a Stanco e Tavernola dove abitava da tre anni dopo aver permutato dei suoi terreni a Carviano con Camillo Fanelli; era stato più volte querelato in Torrone, in particolare dal sergente Fiorini e per due volte da Marco Antonio Domenichini, per aver raccolto le castagne nel castagneto acquistato da suo fratello Girolamo Domenichini. Il 15 ottobre, dopo ripetuti interrogatori di testimoni in cavalcata e in Torrone, Minelli venne di nuovo interrogato e accusato di essere il mandante dell'omicidio secondo gli indizi raccolti contro di lui, che consistevano nel suo odio acerrimo nei confronti del morto, nella mancanza di movente per Zanotti, negli accordi intercorsi fra lui e Zanotti prima dell'omicidio, nella opinione pubblica che lo riteneva colpevole. Il 19 ottobre Zanotti confermò le sue accuse in un faccia a faccia con Minelli il quale disse di non volergli controbattere nulla: *Solo gli soggiungo che egli è un assassino, che ha ammazzato il suo padrone e sentii discorrere*

*ancora che gli robasse dopo i quatrini e che di più habbia ammazzato altra persona in Maremma. Zanotti ribatté che non aveva rubato nulla a Fiorini e che per convincerlo ad ammazzarlo mi dicesti che possedevi ottomila lire e non te importava di consumarne quattromila. Dichiarò poi di essere pronto a confermare e ratificare le sue affermazioni anche sotto tortura. Fu messo alle corde e tenuto sollevato il tempo necessario per trascrivere la sua dichiarazione.*

Il 31 ottobre Minelli sostenne un altro faccia a faccia, con Carlo Vecchi, che confermò una sua precedente testimonianza nella quale aveva dichiarato di aver sentito parlare per tutto il paese del movente di Minelli – le liti civili e penali che aveva con Fiorini – e che l’omicidio era stato commesso non sotto l’impulso dell’ira ma con premeditazione. Vecchi disse anche, a sostegno della tesi che Minelli fosse il mandante, che sapeva che c’era stata una lettera con cui Zanotti chiedeva denaro. Minelli replicò: *Si esaminino un poco li testimoni circa le liti che sono state tra Ludovico Zanotti e Fiorini. Nei giorni successivi Minelli, messo a confronto con vari testimoni che sostenevano la sua colpevolezza, ribatté di volta in volta lanciando accuse sempre più aperte alla madre, e in generale alla famiglia di Zanotti, di aver orientato l’opinione pubblica spargendo voci malevole. Le faccio sapere che la madre di Giovanni Ludovico è una disgratiata e non voglio dire altro; le voci contro di me saranno state messe fuori dalla madre di detto Zanotti e costei non sa quel che si dice; la voce che io havebbe fatto ammazzare detto Fiorini questa è uscita da quella barona [briconca] della madre del Zannotti che se haveva delle lettere ed ambasciate da fare per quel cialtrone di suo figlio doveva farle e portarle a me, se fosse stato vero, e non agl’altri, ma è segno che non aveva mostaccio [faccia] da comparirmi davanti. Col mezzo di sua madre, donna cattiva, ha messo fuori queste falsità per assassinarli ma non è vero niente. Rivolto al sottuditore, prima di firmare la sua deposizione volle aggiungere: Io signore per il fatto che sono incolpato da quel briccone di Giovanni Ludovico Zannotti so di non haverne render conto a Dio.*

Gli interrogatori si protrassero a lungo e Minelli si difese come un leone, screditando via via i testimoni che gli venivano presentati nei faccia a faccia, come tale Giovan Battista Caroni che accusò di avercela con lui perché lo aveva rimproverato di spendere i soldi della parrocchia. *Io l’ho ripreso perché consumava li quatrini della Madonna che sta nella parrocchia di Stanco e bisognava farcene render conto allora che viveva l’arciprete suo zio perché dopo morto il signor arciprete non si sarebbe trovato niente. L’ultimo interrogatorio di Minelli fu il 21 novembre 1744 e in quell’occasione disse che i fratelli Zanotti erano dei cialtroni che avevano cercato di ucciderlo e non essendoci riusciti gli volevano far perdere la vita con questa calunnia. Si riferiva ovviamente alle denunce citate all’inizio di questa vicenda.*

La parola era alla difesa, le cui linee essenziali si possono trovare nelle

eccezioni presentate dal procuratore dei poveri, il dottor Giacomo Coralupi, patrocinatore d'ufficio e unico – insieme con l'avvocato dei poveri – autorizzato a perorare per i condannati davanti alla congregazione criminale e a cercare quindi di orientare il voto del collegio giudicante. Tra la concessione dei termini per la difesa alla presentazione degli articoli per la difesa stessa passò un anno esatto, dal 21 novembre 1744 al 18 novembre 1745, segno che il caso era particolarmente controverso perché normalmente i tempi erano ben più ravvicinati: pochi giorni. Per Zanotti, Coralupi sostenne che l'omicidio commesso, la responsabilità del quale non poteva essere messa in dubbio (c'era una testimone oculare, l'autore aveva confessato) era stato compiuto non premeditatamente ma nel corso di una lite e quindi meritava delle attenuanti. Per il resto Coralupi si arrampicava sugli specchi: non doveva essere qualificato come assassinio nonostante la sua confessione che si doveva considerare falsa *cum nemo sit dominum membrorum suorum neminique propterea liceat gravare semet ipsum et facere de non delicto delictum* [nessuno può disporre del proprio corpo e a nessuno è lecito infierire su di sé e trasformare in delitto ciò che non lo è]. Anche l'avvocato dei poveri (il consultore legale nelle cause che, come il procuratore, era un difensore d'ufficio) si era dato da fare per trovare un precedente e lo aveva trovato in una risoluzione favorevole all'accusato presa il 23 maggio 1744 per un caso simile. Da quella risoluzione non si doveva recedere [*non esse recedendum a resolutione alias in hoc eodem tribunali capta et in cuius executionem transmissa fuit inquisitio sub die 23 mai 1744 iuxta etiam allegationem iuris per dominum advocatum pauperum carceratorum exarata*].

Quanto a Marsilio Minelli, Coralupi scrisse con molto maggior fondamento che non c'erano prove certe del presunto mandato, se non la voce e fama popolare che nei tribunali equivaleva ad un indizio molto probante ma che in questo caso si era mossa in due direzioni opposte nell'indicare il movente del delitto: i debiti di Zanotti col padrone, all'inizio; il carattere violento, rancoroso e prevaricatore di Minelli e il suo odio verso il sergente Fiorini poi. Di certo c'era solo la dichiarazione dell'omicida che indicava in Minelli il mandante. La congregazione criminale si prese ancora sei mesi per decidere: si trattava di mandare a morte un uomo (cosa ormai piuttosto rara e che i giudici sembrano voler evitare ogni volta che fosse possibile) o addirittura due, se si dava credito alle prove contro Minelli. In realtà il decreto fu ineccepibile dal punto di vista formale: Zanotti aveva ucciso, e non per una rabbia improvvisa, che poteva comportare una pena relativamente lieve – dai cinque ai dieci anni di galera – né il tempo che passò tra la fine del processo e l'atto finale della sentenza servì ai suoi famigliari per ottenere la grazia. Zanotti fu condannato alla forca. Restava l'"uomo lupo", un prepotente che, se anche non colpevole di questo reato, certamente era temuto e invisato ai

paesani. Questo però non bastava ai giudici per condannarlo: le prove erano insufficienti e il peso probatorio della *pubblica voce e fama* in questo caso si era rivelato quanto mai incerto. Nello stesso giorno, il 12 maggio 1746, in cui fu formalizzata la sentenza di morte per Zanotti, Minelli fu scarcerato. Era stato comunque due anni in prigione<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Il processo è in ASB, Torrione, vol. 8083/2, fasc. 1. *Super homicidio per personam Francisci Fiorini de mandato.*